

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI – SEZ. III – R.G. N. 2159/2023.**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'interesse della **Dott.ssa Aida Ammendola** (C.F.: MMNDAI69E63F839A),  
nata a Napoli (NA) il 23/05/1969 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla via  
Aldo Moro n. 146/T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso  
introduttivo, dall'Avv. Andrea Orefice (C.F.: RFCNDR72B10G812D), con il  
quale elegge domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli  
(NA) al Viale Antonio Gramsci n. 23 e presso il domicilio digitale al seguente  
indirizzo di posta elettronica certificata:  
andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it.

Si chiede che le comunicazioni riguardanti il presente giudizio vengano  
indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al seguente numero di fax:  
081/19020072

*-ricorrente-*

**CONTRO**

La **Regione Campania** (C.F.: 80011990639), in persona del Presidente della  
Giunta Regionale *pro tempore*, con sede legale in Napoli (NA) alla via Santa  
Lucia, 81 – C.A.P.: 80132;

*-resistente-*

**E NEI CONFRONTI**

Dei dottori **Dario Gallotta, Antonio Barone, Carminio Gambacorta, Luigi  
Borrelli, Vincenzo Caliendo, Ilaria Mele, Caterina Pirani, Luigi Pergola,  
Salvatore Andolfi**, in proprio e nella qualità di referenti delle relative  
candidature, e altri

**AVVERSO E PER L'ANULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA EX**

**ART. 55 C.P.A. E PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE**

**CAUTELARI ANTE CAUSAM EX ART. 56 C.P.A.**

1) Del Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 26/03/2023, avente a oggetto *“CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 – AGGIORNAMENTO SEDI E RIAPERTURA TERMINI PRIMO INTERPELLO*, nella parte in cui:

- a) ha confermato quanto disposto con il D.D. n. 92 del 3/3/2023;
- b) ha riaperto i termini del primo interpello;
- c) ha soppresso le sedi farmaceutiche n. 19 del Comune di Benevento (BN) e n. 7 del Comune di Pompei (NA);

2) Del Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 17 del 06/03/2023, avente a oggetto *“CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL TAR CAMPANIA - NAPOLI N. 01341/2023 - INDIZIONE PRIMO INTERPELLO”*, ” nella parte in cui:

- a) ha disposto di procedere con l'avvio del primo interpello dei candidati collocatisi nelle prime 17 posizioni, ritenendoli erroneamente tutti provvisti dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;
- b) ha omesso di decurtare il punteggio di n. 1 punto ai candidati che avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario;
- c) ha omesso di verificare la permanenza in capo a tutti i candidati collocatisi in posizione utile dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012 prima della formazione della graduatoria

definitiva, limitandosi a demandare alla Commissione la “sollecita verifica” della permanenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa;

d) ha omesso di modificare la graduatoria approvata in ultimo con il D.D. n. 78 del 10/3/2022 sulla base delle correzioni indicate ai punti che precedono;

e) ha aggiornato l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello del concorso straordinario:

e.1) confermando la soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso già precedentemente sopprese giusta delibere adottate dai Comuni per decremento demografico avvenuto dopo il 31/12/2010;

e.2) escludendo anche la sede n. 23 di Caserta (CE);

3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo della ricorrente, con particolare riferimento al D.D. n. 360 del 23/6/2023, con il quale è stato rettificato il .D.D. n. 354 del 21/6/2023 relativamente alle descrizioni delle sedi farmaceutiche nn. 21 e 22 del Comune di Caserta, confermando per il resto il contenuto del D.D. n. 354/2023.

### **FATTO**

Con il ricorso introduttivo la dott.ssa Ammendola, che ha preso parte al concorso straordinario per la assegnazione sulla base della sola valutazione dei titoli di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale n. 29 del 23/05/2013 e ha già ritualmente impugnato, nell’ambito del giudizio R.G. n. 1774/2020, la graduatoria finale del concorso *de quo*, ha impugnato Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023.

Come chiarito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, con il suddetto provvedimento la Regione Campania ha, *inter alia*:

a) disposto di procedere con l’avvio del primo interpello dei candidati collocatisi nelle prime 17 posizioni, ritenendoli erroneamente tutti provvisti dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando di concorso e dall’art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012;

- b) ancora una volta omesso di decurtare il punteggio di n. 1 punto ai candidati che avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario;
- c) ancora una volta omesso di verificare la persistenza in capo a tutti i candidati collocatisi in posizione utile dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012 prima della formazione della graduatoria definitiva, limitandosi a demandare alla Commissione la "sollecita verifica" della persistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa;
- d) omesso di modificare la graduatoria approvata in ultimo con il D.D. n. 78 del 10/3/2022 sulla base delle correzioni indicate ai punti che precedono;
- e) aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello del concorso straordinario:
  - e.1) confermando la soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso già precedentemente sopprese giusta delibere adottate dai Comuni per decremento demografico avvenuto dopo il 31/12/2010;
  - e.2) escludendo anche la sede n. 23 di Caserta (CE).

La suddetta portata provvedimento ha radicato l'interesse della ricorrente alla impugnativa del D.D. n. 92/2023, *in parte qua*.

Nelle more della fissazione della udienza pubblica per la decisione del presente gravame, con il Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023, pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 26/06/2023 la Regione Campania, nel confermare quanto disposto con il D.D. n. 92 del 03/03/2023 a seguito della pubblicazione della Sentenza del C. di S. n. 6016/2023, ha riaperto i termini del primo interpello e ha soppresso le sedi farmaceutiche n. 19 del Comune di Benevento e n. 7 del Comune di Pompei.

Con avviso del 22/06/2023 pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, il medesimo Ente ha reso nota la ripesa delle operazioni di interpello – precedentemente sospese per effetto della ordinanza della III Sez. del C. di S. n. 1295/2023 – a partire dal 26/6/2023.

Giacché secondo quanto stabilito nel precedente avviso del 7/3/2023 il termine per la indicazione delle sedi preferite è di 5 giorni, a partire al 1/7/2023 la Regione Campania potrà procedere alla assegnazione dei candidati alle sedi dagli stessi indicati.

Di qui la necessità della proposizione del presente atto con motivi aggiunti, finalizzato a ottenere, previa sospensiva e previa concessione delle opportune misure cautelari ante causam, l'annullamento tanto del D.D. n. 92 del 03/03/2023 quanto del D.D. n. 354 del 21/06/2023.

L'accoglimento di quanto innanzi è affidato alle seguenti considerazioni in

### **DIRITTO**

#### **A) SUL D.D. N. 92 DEL 03/03/2023.**

I gravi profili di illegittimità del provvedimento del 03/03/2023 sono dettagliatamente descritti nei motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo e di seguito riportati sub B.1), da intendersi come qui integralmente trascritti.

A riprova della illegittimità del provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo si evidenzia che la candidatura associata che occupa la posizione 17 nell'Allegato B del D.D. n. 92 del 03.03.2023, referente dott. De Angelis Lucio Mario, risulta titolare di sede farmaceutica di cui al concorso straordinario della Regione Lazio (si veda visura allegata) e la società di persone costituita per la gestione associata di detta sede farmaceutica in data 21-01-2020 si è trasformata in società di capitali (si veda allegato atto di trasformazione), conferendo, tra l'altro, nel patrimonio sociale la Concessione regionale per l'apertura della sede farmaceutica (si veda pag. 8 dell'allegata perizia di stima).

La candidatura in posizione 17 nell'Allegato B del D.D. n. 92 del 03.03.2023 andava pertanto esclusa dal concorso in applicazione dell'art. 2 della Lex Specialis e dell'art. 12 comma 4 della L. n. 475/1968 ss.mm.ii..

Sul punto, al paragrafo 34.3 della sentenza. 6016/2023 pubblicata in data 19.06.2023 il Consiglio di Stato ha stabilito che **“ricorre, dunque, nei casi da ultimo esaminati, trasformazione della società di persone**

*in società di capitali ed indipendentemente dalla ulteriore cessione delle quote, la causa interdittiva comportante l'esclusione, posto che con un comportamento formalmente lecito si realizza un risultato contrario alla legge*".

**B) SUL D.D. N. 354 DEL 21/06/2023.**

**B.1) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

Stante l'inequivoco rapporto di presupposizione, sul D.D. n. 354 del 21/6/2023 si riverberano, anche a titolo di illegittimità derivata, i medesimi vizi denunziati con i motivi di gravame riportati nel ricorso introduttivo relativamente all'atto presupposto (il D.D. n. 92 del 3/3/2023), che qui di seguito integralmente si trascrivono:

***“A. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI HA DISPOSTO DI PROCEDERE CON L'AVVIO DEL PRIMO INTERPELLO DEI CANDIDATI COLLOCATISI NELLE PRIME 17 POSIZIONI.***

***A.I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D. L. N. 1/2012 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ.***

*Il provvedimento impugnato è illegittimo in primo luogo nella parte in cui ha disposto di procedere con l'avvio del primo interpello dei candidati collocatisi nelle prime 17 posizioni per violazione dell'art. 2 della lex specialis e dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 1/2012.*

*L'art 2 del bando di concorso e l'art 11, comma 3, del D.L. n. 1/2012 elencano i requisiti che ogni candidato deve possedere per partecipare al concorso straordinario.*

*Tra i requisiti indicati vi è quello secondo cui possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che non siano titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino e quello secondo cui “non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari di farmacia diversa da quella di cui alle lettere b) e c)”.*

**Tali requisiti devono perdurare per tutta la durata della procedura di concorso**

(cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13/04/2022, n. 2763).

Contrariamente a quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni e a quanto ritenuto dalla Amministrazione regionale, tra le 17 candidature che il provvedimento impugnato ha chiamato al primo interpello figurano ben 7 candidature che sono divenute medio tempore titolari, anche nella qualità di soci di società, di farmacie diverse da farmacie rurali sussidiate e/o soprannumerarie all'esito dei concorsi straordinari svoltisi in altre Regioni.

Nello specifico:

- la candidatura che vede referente il Dott. Dario Gallotta (posizione n. 1) risulta assegnataria della sede farmaceutica n. 19 di Potenza (PZ), giusta autorizzazione ASL n. 522/2019 del 29/07/2019;
- la candidatura che vede referente il Dott. Antonio Barone (posizione n. 4) risulta assegnataria della sede farmaceutica di Andria (BA), giusta comunicazione comunale del 14/07/2016;
- la candidatura che vede referente il Dott. Carminio Gambacorta (posizione n. 9) risulta assegnataria della sede farmaceutica di Roma (RM), giusta autorizzazione comunale n. 155 del 15/09/2017;
- la candidatura che vede referente la Dott.ssa Francesca Ronsisvalle (posizione n. 12) risulta assegnataria della sede farmaceutica di Corato (BA), giusta autorizzazione regionale n. 95 del 16/03/2016;
- la candidatura che vede referente il Dott. Luigi Borrelli (posizione n. 14) risulta assegnataria della sede farmaceutica di Lucera (FG), giusta autorizzazione comunale n. 43785 del 13/09/2016;
- la candidatura che vede referente il Dott. Vincenzo Caliendo (posizione n. 15) risulta assegnataria della sede farmaceutica di Cernusco sul Naviglio (MI), giusta comunicazione di apertura del 23/12/2017;
- la candidatura che vede referente il Dott. Lucio Mario De Angelis (posizione n. 17) risulta assegnataria della sede farmaceutica di Roma (RM), giusta autorizzazione comunale n. 135 del 11/08/2017.

*Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Amministrazione regionale, anche i candidati di cui sopra avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura concorsuale di cui si controverte per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso straordinario, essendo divenuti medio tempore titolari, anche nella qualità di soci di società, di farmacie diverse da farmacie rurali sussidiate e/o soprannumerarie.*

*Difformemente da quanto ritenuto dal CdS, in Ad. Plen., 17 gennaio 2020, n. 1, che ha invero ritenuto che il comma 3 dell'art. 112 del REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 sia norma applicabile al concorso straordinario, alla ricorrente non appare applicabile al concorso straordinario il principio dell'alternatività.*

*Infatti, il concorso straordinario è governato dalle specifiche regole di cui all'art. 11 del DL 1/2012 e dalle disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti solo **“in quanto compatibili”** (comma 4 art. 11 del DL 24 gennaio 2012, n. 1).*

*La norma di cui al comma 3 dell'art. 112 del REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265 (**“chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso”**) è norma **non compatibile** con il concorso straordinario qualora la sede già assegnata al concorrente sia una sede diversa da una sede rurale o soprannumeraria.*

*Infatti, a differenza dei primi due commi, il comma 3 dell'art. 112 disciplina la regola applicabile nell'evenienza di assegnazione di una sede farmaceutica a concorso al partecipante già titolare di altra sede, evenienza che, ad eccezione del caso che la sede già assegnata sia rurale o soprannumeraria, **deve essere esclusa nel presente concorso straordinario**, governato dalla specifica regola della riserva di partecipazione ai soli non titolari di sede farmaceutica diversa da rurale o soprannumeraria.*



*Ne discende che i farmacisti non titolari, né soci di farmacia titolare non rurale o soprannumeraria, potevano partecipare al presente concorso straordinario in non più di due Regioni (come consentitogli dall'art. 11 del DL 1/2012) al solo fine di aumentare le chance di un'assegnazione di sede farmaceutica e non certo al fine di poter accettare una prima sede in una Regione per poi eventualmente rinunciarvi nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 112 del REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, finalità che, si ribadisce, presuppone la possibilità di partecipazione anche di farmacisti già titolari o contitolari di altra sede farmaceutica, ipotesi espressamente esclusa dal concorso straordinario de qua.*

*Ed infatti, alcune Regioni, a seguito dell'acquisizione della notizia del conseguimento della titolarità di una farmacia da parte di un associato partecipante al concorso straordinario, hanno escluso dal concorso il candidato, avendo perso costui il requisito previsto dall'art 2, punto a) del Bando di concorso (Regione Lazio determinazione G.12950 del 28/10/2015).*

*Non senza considerare che nel caso di specie non potrebbe nemmeno invocarsi il principio di alternatività, in quanto l'art. 11, comma 6 del D.L. n. 1/2012 stabilisce che "la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma".*

*Orbene, nel caso di specie i predetti 6 anni sono ampiamente scaduti per ognuno dei concorsi in esame: la data del primo interpello del concorso straordinario è stata il 15/01/2017 per la Regione Basilicata, il 31/01/2016 per la Regione Puglia, il 26/02/2016 per la Regione Lazio e il 26/02/2017 per la Regione Lombardia.*

*Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con ogni conseguente statuizione.*

**B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI DECURTARE IL PUNTEGGIO DI N. 1 PUNTO AI CANDIDATI CHE AVEVANO DICHIARATO DI AVERE CONSEGUITO LA IDONEITÀ AL PRECEDENTE CONCORSO ORDINARIO.**

**B.I. VIOLAZIONE ARTT. 5 E 6 DEL D.P.C.M. N. 298/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ.**

*Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo nella parte in cui ha omissso di decurtare il punteggio di n. 1 punto ai candidati che avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario.*

*Gli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. n. 298/1994, richiamati e integrati dall'art. 8 della lex specialis, prevedono la possibilità di attribuire un punteggio massimo di n. 1 punto per la idoneità conseguita in un precedente concorso.*

*Con verbale n. 5 del 10/01/2017 la Commissione ha precisato che in tale idoneità rientra solo quella conseguita in un precedente concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche, ai sensi della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii., con la specificazione che la idoneità si valuta una sola volta.*

*Sulla scorta di quanto sopra la Amministrazione regionale ha erroneamente attribuito il punteggio di n. 1 punto ai candidati che avevano dichiarato di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario, in quanto in realtà la predetta idoneità al precedente concorso ordinario è stata conseguita soltanto in data 21/03/2016, successiva alla data di pubblicazione del bando che ha dato avvio alla procedura selettiva di cui si controverte.*

*Nello specifico, i candidati che hanno beneficiato della erronea attribuzione del punteggio di cui sopra sono indicati nella tabella riportata infra:*

Referente	Punteggio con punto di idoneità non spettante	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Rita Fabbo	44,58	21	31	30
Ilaria Mele	43,58	58	68	67
Salvatore Andolfi	43,56	60	70	69
Luigi Pergola	43,46	74	83	82

Caterina Pirani	43,45	75	84	83
Serena Nunziata	43,36	88	93	92
Carmela Iodice	43,36	89	94	93
Matilde Minervini	43,28	103	107	106
Costantino Corvino	43,28	104	108	107
Carmine Gaito	43,2	113	118	116
Domenico D'Ambrosio	43,2	114	119	117
Maria D'Errico	43,2	117	122	120
Maria Angela Bocchino	43,16	124	129	127
Maria Spirito	43,09	140	143	141
Anna Ferrara	43,09	141	144	142
Luisa Errichiello	43,03	148	150	148
Maria Immacolata Diana	42,97	154	155	153
Vincenzo Diana	42,94	155	156	154
Mafalda Amente	42,92	157	158	156
Antonietta Credendino	42,88	159	161	158

*Sul punto è stato infatti chiarito anche da codesto Ecc.mo T.A.R. che “nessuna idoneità al precedente concorso bandito dalla Regione Campania nel 2009 avrebbe potuto essere valutata dalla Commissione esaminatrice atteso che l’idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, e che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione la parte non poteva dunque possedere i requisiti prescritti per la partecipazione” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 11/11/2020, n. 5140).*

*La illegittimità dell’operato della Amministrazione regionale è stato inoltre confermato dalla stessa Amministrazione con la memoria depositata in data 18/06/2020 nell’ambito del giudizio avente n. 1774/2020 di R.G., laddove si afferma testualmente che **“L’Amministrazione ha infatti riscontrato che 29 candidati hanno indicato nella domanda di partecipazione il titolo di Idoneità conseguita a precedente concorso bandito in Regione Campania anno 2009,** la cui graduatoria provvisoria, non approvata, veniva pubblicata sul BURC n. 37 dell’ 8/7/2013-sezione Avvisi (due giorni prima del termine per la presentazione delle domande al concorso straordinario) al fine sia di segnalare alla Commissione, da parte dei candidati, eventuali errori od omissioni emersi nella sua formazione, sia di consentire all’Amministrazione di svolgere l’attività di accertamento delle dichiarazioni rese dai candidati circa i titoli e requisiti*

posseduti e di approvare la graduatoria definitiva (approvata con DD n. 108 del 18/3/2016). Nei confronti dei predetti 29 candidati, come precisato nella relazione della Direzione Generale competente in atti, l'Amministrazione procederà, in sede di rettifica della graduatoria definitiva approvata con il DD n. 18 del 24/1/2020, alla decurtazione del punto assegnato atteso che solo con l'approvazione della graduatoria, previo controllo sulla stessa da parte dell'Amministrazione che ne ha competenza, si attribuisce alla stessa valore ufficiale e, quindi, la rende atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi".

Analogamente, nella nota versata in atti dalla stessa Amministrazione regionale n. 2020/0274489 del 11/06/2020 a firma del Direttore Generale Avv. Antonio Postiglione e del Funzionario Maria Adelaide Costantino si legge che "A seguito degli accertamenti successivi è emerso che 29 candidati hanno indicato nella domanda di partecipazione il titolo di Idoneità conseguita a precedente concorso bandito in Regione Campania anno 2009, la cui graduatoria provvisoria, non approvata, veniva pubblicata sul BURC n. 37 dell'8/7/2013-sezione Avvisi, due giorni prima per la presentazione delle domande al concorso straordinario, al solo fine di segnalare alla Commissione, da parte dei candidati, eventuali errori od omissioni emersi nella sua formazione e consentire all'amministrazione di svolgere l'attività di accertamento delle dichiarazioni rese dai candidati circa i titoli e i requisiti posseduti e poter approvare la graduatoria definitiva avvenuta con DD n. 108 del 18/3/2016. Nei confronti dei predetti 29 candidati, in ambito della rettifica della graduatoria definitiva approvata con il DD n. 18 del 24/1/2020 si procederà alla decurtazione del punto assegnato atteso che solo con l'approvazione della graduatoria, previo controllo sulla stessa da parte dell'Amministrazione che ne ha competenza, si attribuisce alla stessa valore ufficiale e, quindi, la rende atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi".

*Ciononostante, la Regione Campania non ha ancora provveduto alla decurtazione del punteggio di n. 1 punto per il requisito di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. n. 298/1994, richiamati e integrati dall'art. 8 del bando nonché specificati dal verbale n. 5 del 10/01/2017 della Commissione esaminatrice, assegnato ai candidati sopra riportati.*

*Di qui la insanabile illegittimità del provvedimento impugnato, in parte qua.*

**C. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO DI VERIFICARE LA PERSISTENZA IN CAPO A TUTTI I CANDIDATI COLLOCATISI IN POSIZIONE UTILE DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DEL BANDO DI CONCORSO E DALL'ART. 11, COMMA 3, DEL D. L. N. 1/2012.**

**C.I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D. L. N. 1/2012 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ.**

*Il provvedimento impugnato è ancora illegittimo nella parte in cui la Regione intimata ha omissso di verificare la permanenza in capo a tutti i candidati collocatisi in posizione utile dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del D. L. n. 1/2012 prima della formazione della graduatoria definitiva, limitandosi a demandare alla Commissione la “sollecita verifica” della persistenza dei requisiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa.*

*Come esposto al punto A.I che precede, l'art. 2 del bando di concorso e l'art. 11, comma 3, del d. l. n. 1/2012 prevedono quali requisiti di partecipazione al concorso straordinario la assenza di titolarità, anche nella qualità di soci di società, di farmacie diverse da farmacie rurali sussidiate e/o soprannumerarie.*

*L'art 2 del bando di concorso specifica altresì che tra i requisiti richiesti per la partecipazione vi è anche quello di non aver ceduto la farmacia negli ultimi dieci anni, con la precisazione che tale requisito deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede.*

*Tale previsione discende dal fatto che ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.L. n. 1/2012 "al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo" e che ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L. n. 475/1968 non possono partecipare al concorso coloro che abbiano trasferito la titolarità di una farmacia nei 10 anni precedenti la partecipazione al concorso e/o nei 10 anni precedenti l'assegnazione della sede.*

*Il predetto divieto di partecipazione, per coloro che abbiano trasferito la titolarità di una farmacia negli ultimi 10 anni, è stato esteso dalla giurisprudenza anche ai soci delle società titolari di farmacia che abbiano trasferito la propria quota, sulla base del seguente ragionamento: "se infatti, come si è detto, scopo del legislatore è quello di evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si appropri, attraverso l'assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico prima che sia trascorso un decennio dalla cessione, di un doppio vantaggio economicamente valutabile, è evidente che siffatta ratio ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone, anche in quel caso dovendo ritenersi che il socio abbia acquisito i relativi vantaggi: né sussistono ragioni, in quanto attinenti alla peculiarità dei singoli casi, per differenziare la situazione del farmacista individuale, che di quei vantaggi si sia appropriato per intero, da quella della farmacia gestita in forma societaria, in cui i medesimi vantaggi vengono ripartiti tra i soci che compongono l'assetto societario" (Consiglio di Stato, 10/01/2020, n. 229).*

*Invero, la predetta causa di preclusione (avvenuta cessione di quote di società costituite per la gestione associata di una farmacia assegnata con il concorso straordinario negli ultimi dieci anni) opera immediatamente in ipotesi di sede farmaceutica assegnata con il concorso straordinario in quanto i soci della società cessionaria hanno gioco forza ceduto la propria quota di contitolarità.*

La cessione della quota sociale di tali società (siano esse di persone o di capitali) implica necessariamente l'avvenuta cessione, a monte o coeva, della contitolarità a favore del cessionario (ove non già avvenuta a favore della società) e quindi rende evidente **ictu oculi** la piena equiparazione al caso di cui alla preclusione decennale di cui al comma 4 art. 12 ed art. 18 della legge n. 475/1968.

Di qui la inequivoca illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle norme indicate in rubrica.

Invero, qualora la P.A. avesse proceduto *secundum legem*, non avrebbe potuto esimersi dal rilevare le seguenti posizioni di inammissibilità in capo ai candidati indicati nella tabella riportata infra:

Candidati soci di società titolari di farmacie alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario				
Referente	Associato con incompatibilità	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Antonio Lalli	Armando Calabrese	156	157	155

Candidati soci di società titolari di farmacie alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012				
Referente	Associato con incompatibilità	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Luisa Errichiello	Giovanna Di Micco	148	150	148

Candidati che hanno ceduto titolarità o contitolarità da meno di 10 anni			
Referente	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Roberta Capone	68	78	77
Caterina Mattia	107	111	110
Rosanna Pagliaro	149	151	149

Candidati soci di società titolari di farmacie che hanno ceduto la titolarità o contitolarità da meno di 10 anni			
Referente	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Filomena Masi	100	104	103
Maria Decio Scotti	131	135	133

Candidati soci di società titolari di farmacie che hanno ceduto quote della società titolare da meno di 10 anni			
Referente	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Roberta Capone	68	78	77
Caterina Mattia	107	111	110
Luisa Errichiello	148	150	148

Candidati divenuti medio tempore assegnatari di sede farmaceutica di qualsiasi concorso ordinario/eo di concorso straordinario bandito da altra Regione			
---	--	--	--

<i>Referente</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</i>
<i>Dario Gallotta</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>Antonio Barone</i>	<i>184</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Carminio Gambacorta</i>	<i>266</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Francesca Ronsisvalle</i>	<i>340</i>	<i>23</i>	<i>22</i>
<i>Luigi Borrelli</i>	<i>350</i>	<i>25</i>	<i>24</i>
<i>Vincenzo Caliendo</i>	<i>16</i>	<i>26</i>	<i>25</i>
<i>Mario Lucio De Angelis</i>	<i>439</i>	<i>29</i>	<i>28</i>
<i>Gianna Carillo</i>	<i>29</i>	<i>39</i>	<i>38</i>
<i>Barbara Millauro</i>	<i>36</i>	<i>45</i>	<i>44</i>
<i>Laura Marino</i>	<i>57</i>	<i>67</i>	<i>66</i>
<i>Stefano Carrino</i>	<i>59</i>	<i>69</i>	<i>68</i>
<i>Pasqualina Rosella</i>	<i>61</i>	<i>71</i>	<i>70</i>
<i>Antonietta Pannullo</i>	<i>64</i>	<i>74</i>	<i>73</i>
<i>Roberta Capone</i>	<i>68</i>	<i>78</i>	<i>77</i>
<i>Giovanna Colucci</i> <i>(associata con Sergio Cianfrone)</i>	<i>71</i>	<i>80</i>	<i>79</i>
<i>Giuseppe Fusco</i>	<i>76</i>	<i>85</i>	<i>84</i>
<i>Maria Lina Santa Tuzza</i>	<i>83</i>	<i>90</i>	<i>89</i>
<i>Francesca Citera</i>	<i>86</i>	<i>91</i>	<i>90</i>
<i>Angelo Iannucci</i>	<i>93</i>	<i>97</i>	<i>96</i>
<i>Maria Rosaria Albanese</i>	<i>94</i>	<i>98</i>	<i>97</i>
<i>Emilia Muratore</i>	<i>98</i>	<i>102</i>	<i>101</i>
<i>Filomena Masi</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>103</i>
<i>Matilde Minervini</i>	<i>103</i>	<i>107</i>	<i>106</i>
<i>Caterina Mattia</i>	<i>107</i>	<i>111</i>	<i>110</i>
<i>Autilia Anna Furore</i> <i>(associata con Rosa Elisa Pugliese)</i>	<i>109</i>	<i>114</i>	<i>112</i>
<i>Pierpaolo D'Avanzo</i>	<i>112</i>	<i>117</i>	<i>115</i>
<i>Carminio Gaito</i>	<i>113</i>	<i>118</i>	<i>116</i>
<i>Domenico D'Ambrosio</i>	<i>114</i>	<i>119</i>	<i>117</i>
<i>Francesco Bottoni</i>	<i>119</i>	<i>124</i>	<i>122</i>
<i>Luisa Santoro</i>	<i>122</i>	<i>127</i>	<i>123</i>
<i>Maria Angela Bocchino</i>	<i>124</i>	<i>129</i>	<i>127</i>
<i>Michele Defelice</i>	<i>128</i>	<i>133</i>	<i>131</i>
<i>Domenico Farinaro</i>	<i>133</i>	<i>137</i>	<i>135</i>
<i>Domenico Cicchelli</i>	<i>134</i>	<i>138</i>	<i>136</i>
<i>Maria Luisa Illiano</i>	<i>138</i>	<i>143</i>	<i>140</i>
<i>Maria Spirito</i>	<i>140</i>	<i>143</i>	<i>141</i>
<i>Maria Maddalena Ruocco</i>	<i>147</i>	<i>149</i>	<i>147</i>
<i>Rosanna Pagliaro</i>	<i>149</i>	<i>151</i>	<i>149</i>
<i>Irene Quarantelli</i> <i>(associata con Gaetano Schiano)</i>	<i>150</i>	<i>152</i>	<i>150</i>
<i>Maria Immacolata Diana</i>	<i>312</i>	<i>310</i>	<i>307</i>
<i>Vincenzo Diana</i>	<i>319</i>	<i>316</i>	<i>313</i>
<i>Mafalda Amente</i>	<i>321</i>	<i>318</i>	<i>315</i>
<i>Antonietta Credendino</i> <i>(associata con Rosanna Fiordiliso)</i>	<i>324</i>	<i>320</i>	<i>317</i>

*Candidati che hanno già ottenuto altra sede farmaceutica in un concorso straordinario di altra Regione con una diversa compagine associativa*

<i>Referente</i>	<i>Posizione graduatoria</i>	<i>Posizione graduatoria</i>	<i>Posizione graduatoria</i>
------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



	<i>D.D. n. 18/2020</i>	<i>D.D. n. 5/2022</i>	<i>D.D. n. 78/2022</i>
<i>Maria Luisa Illiano</i>	<i>138</i>	<i>125</i>	<i>123</i>
<i>Maria Spirito</i>	<i>140</i>	<i>143</i>	<i>141</i>
<i>Vincenzo Diana</i>	<i>319</i>	<i>316</i>	<i>313</i>

*La fondatezza della presente censura è riconosciuta dalla stessa Amministrazione regionale, che ammettendo il mancato riconoscimento di qualsiasi tipo di controllo nella fase preliminare alla approvazione delle graduatorie de quibus relativamente ai requisiti dichiarati dai singoli candidati si è limitata a dichiarare l'impegno che le suddette inderogabili verifiche siano effettuate in sede di assegnazione delle singole sedi farmaceutiche.*

*Sul punto è sufficiente evidenziare la autonomia della fase procedimentale funzionale alla approvazione della graduatoria rispetto a quella della assegnazione.*

*Autonomia che impone pertanto, ai fini dell'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale tipica, lo svolgimento di accurate indagini istruttorie preliminarmente alla approvazione della graduatoria.*

*Opinando diversamente si ammetterebbe invero lo sviluppo di una sequenza procedimentale a passo di gambero, che imporrebbe, ogni qualvolta si accertasse la inesistenza dei requisiti sulla base dei quali sia stata stilata la graduatoria degli idonei, la revisione della graduatoria medesima, ad assegnazioni delle singole sedi farmaceutiche già avviata.*

*Di qui la infondatezza delle tesi propugnate dalla Amministrazione Regionale relativamente alla possibilità di svolgere le suddette verifiche dopo l'approvazione della graduatoria ma prima della effettiva assegnazione delle singole sedi.*

*Quanto alla tesi che invoca l'applicazione nel caso di specie del cd. principio della alternatività, affermato anche dalla A.P. nella sentenza n. 1/2020, risulta anch'essa destituita di fondamento.*

*Invero, stante la concomitante causa di esclusione corrispondente all'avere ceduto una farmacia – o una quota di partecipazione in una società titolare di una farmacia – negli ultimi dieci anni, è evidente che la interpretazione*

*sistematica delle disposizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso e all'art. 11, comma 3, del d. l. n. 1/2012 imponga di ritenere che la possibilità di rinunciare a una sede precedentemente conseguito ai fini del conseguimento di una altra sede nell'ambito di una differente procedura selettiva possa essere esercitata fino alla assegnazione definitiva e non possa consistere in una cessione onerosa, dovendo necessariamente corrispondere a una rinuncia senza corrispettivo.*

*Diversamente, si verserebbe infatti nella ipotesi di cessione di farmacia nel decennio antecedente alla nuova assegnazione, che costituisce come accennato una autonoma causa di esclusione.*

*Nel caso di specie, alcuna rinuncia a titolo gratuito risulta essere stata effettuata dai farmacisti indicati in premessa, tutti a vario titolo – direttamente o attraverso partecipazioni societarie – tutt'ora titolari di farmacie e/o cessionari a titolo oneroso di farmacie e/o di quote di partecipazione in società a loro volta titolari di farmacie.*

*Anche sotto tale profilo resta dunque dimostrata la illegittimità del provvedimento impugnato, in parte qua.*

**D. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI HA AGGIORNATO LE SEDI FARMACEUTICHE DA ASSEGNARE CON IL CONCORSO STRAORDINARIO.**

**D.1. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA CONFERMA DELLA ESCLUSIONE DELLE SEDI GIÀ PRECEDENTEMENTE ESCLUSE GIUSTA DELIBERE ADOTTATE DAI COMUNI PER DECREMENTO DEMOGRAFICO AVVENUTO DOPO IL 31/12/2010.**

**D.1.1. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012.**

*Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui ha confermato la soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso già precedentemente sopresse in virtù delle delibere adottate dai Comuni per*

*decremento demografico avvenuto dopo il 31/12/2010, in aperta violazione dell'art. 1 della lex specialis e dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012.*

*Difatti tale possibilità è subordinata dall'art. 1 della lex specialis all'intervento di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche e non di una libera scelta dei Comuni interessati.*

*Oltretutto, il numero delle sedi farmaceutiche da assegnare tramite la procedura concorsuale in commento è stato individuato secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012, ovvero sulla base della popolazione residente al 31/12/2010.*

*Il numero delle sedi farmaceutiche così individuate non è suscettibile di variazione a causa di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale.*

*Ciò in quanto i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31/12/2010 sicchè “la eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell'affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell'esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7033/2018);*

*Infatti, “ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l'individuazione dell'oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Pare al collegio evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo “oggetto” non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all'ampliamento delle piante organiche); avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle*

*presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale. .... ritiene il collegio che, da un lato, si imponga un'interpretazione della normativa che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto; è quindi evidente che l'originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell'originaria disciplina; in ogni caso, alla luce della ricordata giurisprudenza del giudice d'appello, non si potrà che ritenere che, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione (nel caso di specie, per di più, il ricorso è stato introdotto dopo che la sede era anche stata effettivamente assegnata), in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti" (Consiglio di Stato, sentenza 4085/2016; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1571/2015);*

*A corroborare la interpretazione della immodificabilità delle sedi di cui al concorso straordinario "è opportuno tener presente che, con l'art.1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all'art.2, della legge n.475/1968 con disposizione intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all'esito della verifica biennale" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7033/2018).*

*Infatti, con l'art. 2, comma 2-bis, L. 475/1968, introdotto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è stato concesso ai titolari di sedi farmaceutiche divenute sovranumerarie per decremento demografico la possibilità di partecipare alla assegnazione di nuove sedi disponibili in altri*

*Comuni, ma tale possibilità è stata esclusa espressamente per le sedi ancora da assegnare con il concorso straordinario.*

*Il legislatore nel 2017, ritenendo di dover escludere dalla novella sul decentramento le sole sedi farmaceutiche del concorso straordinario non ancora assegnate, ha confermato che le sedi del concorso straordinario, finché non saranno completate le procedure concorsuali, non siano sopprimibili per calo demografico essendo queste stabilmente ancorate alla popolazione rilevata dall'ISTAT al 31/12/2010.*

*Il numero e le zone delle sedi farmaceutiche inizialmente inserite nel bando in oggetto “già hanno condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti” (Consiglio di Stato, sentenza 4085/2016; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1571/2015), atteso che ogni candidato aveva la possibilità di partecipare al concorso straordinario in due Regioni e che su tale scelta ha certamente influito sia il numero delle sedi messe a concorso che la zonizzazione di tali sedi come comunicate nella documentazione di gara.*

*Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, la Regione Campania può ancora esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012 e istituire tutte le sedi soppresse dai Comuni e/o quelle da istituire ma istituite con procedura viziata (come eventualmente accertato giudizialmente).*

*Infatti è stato osservato che “l'intervento legislativo del 2012 ha inteso derogare sostanzialmente alla vigente normativa in materie di farmacie per potenziare l'offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l'offerta di servizi volti alla tutela della salute, ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza, stabilendo che i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni, che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi*

*parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3901/2019).*

*Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con ogni conseguente statuizione.*

## **D.2. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOPPRESSIONE DELLA SEDE N. 23 DI CASERTA.**

### **D.2.I. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 113 COST. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

*Il provvedimento impugnato è infine illegittimo nella parte in cui ha inopinatamente soppresso anche la sede n. 23 di Caserta (CE) per violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.*

*La decisione di sopprimere la suddetta sede farmaceutica avrebbe infatti richiesto la preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei partecipanti al concorso che hanno subito una evidente lesione dei loro diritti e interessi.*

*Comunicazione che nel caso di specie non è mai pervenuta alla ricorrente.*

*Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con ogni conseguente statuizione.*

### **D.2.II. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 113 COST. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

*Il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui ha inopinatamente soppresso anche la sede n. 23 di Caserta (CE) per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.*

*Come noto, infatti, l'art. 3 della L. n. 241/1990 impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, da intendersi nel senso che questi ultimi devono recare la esternazione del percorso logico-giuridico seguito dalla Amministrazione per giungere alla decisione adottata, così da consentire al destinatario di comprendere le ragioni della decisione medesima e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.*

*Viceversa, nel caso di specie la Amministrazione regionale ha disposto la soppressione della sede farmaceutica n. 23 di Caserta (CE) senza alcuna esternazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto alla adozione di una siffatta decisione.*

*Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con ogni conseguente statuizione.*

***D.2.III. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.***

*Il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui ha inopinatamente soppresso anche la sede n. 23 di Caserta (CE) per violazione dell'art. 1 della lex specialis e dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012.*

*Come esposto anche al punto C.1.I la soppressione delle sedi farmaceutiche messe a concorso è subordinata dall'art. 1 della lex specialis all'intervento di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche.*

*Ne discende che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, la soppressione di una sede farmaceutica già messa a concorso può intervenire solo a seguito di un provvedimento giurisdizionale, circostanza che nel caso di specie non è avvenuta (cfr. (Consiglio di Stato, sentenza n. 7033/2018).*

*Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con ogni conseguente statuizione.*

### **E. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

*Stante il rapporto di presupposizione sussistente tra il provvedimento impugnato e i DD.DD. nn. 18/2020, 49/2020, 5/2022, 78/2022 (con i quali sono state approvate le graduatorie impugnate nel giudizio avente n. 1774/2020 di R.G.), i vizi gravanti su questi ultimi si riverberano sul primo, anche a titolo di illegittimità derivata.*

*Si insiste pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato con il presente gravame, in parte qua, anche per le ragioni a suo tempo indicate nei motivi di gravame articolati avverso i DD.DD. nn. 18/2020, 49/2020, 5/2022, 78/2022, nel ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti nell'ambito del giudizio R.G. n. 1774/2020, qui di seguito integralmente riportati.*

#### **“B.1) SULLA ERRONEA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI N. 1 PUNTO AI CANDIDATI CHE AVEVANO DICHIARATO DI AVERE CONSEGUITO LA IDONEITÀ AL PRECEDENTE CONCORSO ORDINARIO.**

*Costituisce circostanza incontestata tra le parti che i candidati Aldo Frasso, Rita Fabbo, Antonella Peduto, Ilaria Mele, Salvatore Andolfi, Luigi Pergola, Caterina Pirani, Serena Nunziata, Carmela Iodice, Matilde Minervini, Costantino Corvino, Carmine Gaito, Domenico D'Ambrosio, Maria D'Errico, Maria Angela Bocchino, Maria Spirito, Anna Ferrara, Luisa Errichiello, Maria Immacolata Diana, Vincenzo Diana, Mafalda Amente e Antonietta Credendino abbiano conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario soltanto in data 21/03/2016, successiva alla data di pubblicazione del bando che ha dato avvio alla procedura selettiva al cui esito sono stati adottati i provvedimenti impugnati.*

*Ciò nonostante, la Regione Campania ha ugualmente assegnato ai suddetti candidati il punteggio di n. 1 punto per il requisito di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. n. 298/1994, richiamati e integrati dall'art. 8 del bando nonché specificati dal verbale n. 5 del 10/01/2017 della Commissione esaminatrice.*



*Tale scelta è assolutamente illegittima e inficia la graduatoria impugnata e le successive rettifiche nella parte in cui i suddetti candidati sono stati collocati nelle posizioni di seguito indicate:*

<i>Referente</i>	<i>Punteggio con punto di idoneità non spettante</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</i>
Aldo Frasso	42,97 (46,47)	153	8	8
Rita Fabbo	44,58	21	31	30
Antonella Peduto	44,24	32	42	41
Ilaria Mele	43,58	58	68	67
Salvatore Andolfi	43,56	60	70	69
Luigi Pergola	43,46	74	83	82
Caterina Pirani	43,45	75	84	83
Serena Nunziata	43,36	88	93	92
Carmela Iodice	43,36	89	94	93
Matilde Minervini	43,28	103	107	106
Costantino Corvino	43,28	104	108	107
Carmine Gaito	43,2	113	118	116
Domenico D'Ambrosio	43,2	114	119	117
Maria D'Errico	43,2	117	122	120
Maria Angela Bocchino	43,16	124	129	127
Maria Spirito	43,09	140	143	141
Anna Ferrara	43,09	141	144	142
Luisa Errichiello	43,03	148	150	148
Maria Immacolata Diana	42,97	154	155	153
Vincenzo Diana	42,94	155	156	154
Mafalda Amente	42,92	157	158	156
Antonietta Credendino	42,88	159	161	158

*Con la decurtazione del punteggio erroneamente attribuito dalla Amministrazione regionale i candidati sopra indicati riporterebbero il punteggio e ricoprirebbero le posizioni indicati nel seguente schema:*

<i>Referente</i>	<i>Punteggio con punto di idoneità non spettante</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</i>	<i>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</i>
Aldo Frasso	41,97 (45,47)	311	19	19
Rita Fabbo	43,58	56	66	65
Antonella Peduto	43,24	100	104	103
Ilaria Mele	42,58	218	217	215
Salvatore Andolfi	42,56	220	219	217

Luigi Pergola	42,46	237	235	233
Caterina Pirani	42,45	238	236	234
Serena Nunziata	42,36	248	247	245
Carmela Iodice	42,36	249	248	246
Matilde Minervini	42,28	262	261	259
Costantino Corvino	42,28	263	262	260
Carmine Gaito	42,2	276	275	273
Domenico D'Ambrosio	42,2	277	276	274
Maria D'Errico	42,2	280	279	277
Maria Angela Bocchino	42,16	288	287	284
Maria Spirito	42,09	298	298	295
Anna Ferrara	42,09	300	300	297
Luisa Errichiello	42,03	303	303	300
Maria Immacolata Diana	41,97	312	310	307
Vincenzo Diana	41,94	319	316	313
Mafalda Amente	41,92	321	318	315
Antonietta Credendino	41,88	324	320	317

*A seguito delle rettifiche di punteggio da effettuarsi, la dott.ssa Ammendola – collocatasi in posizione n. 161 nella graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale n. 18 del 24/01/2020, in posizione n. 163 nella rettifica approvata con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14/01/2022 e in posizione n. 160 nella rettifica approvata con Decreto Dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 – ricoprirebbe la seguente posizione:*

Referente	Punteggio	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
Aida Ammendola	42,87	141	144	142

*Le deduzioni sollevate dalla ricorrente trovano conferma in un recente pronunciamento di codesto Ecc.mo Collegio nell'ambito del quale è stato statuito che “nessuna idoneità al precedente concorso bandito dalla Regione Campania nel 2009 avrebbe potuto essere valutata dalla Commissione esaminatrice atteso che l'idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva, e che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione la parte non poteva dunque possedere i requisiti prescritti per la partecipazione” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 11/11/2020, n. 5140).*

*Nonché nelle dichiarazioni rese dalla stessa Amministrazione regionale in sede di costituzione in giudizio – e in particolare nella memoria di costituzione del 18/06/2020 e nella nota n. 2020/0274489 del 11/06/2020, a firma del Direttore Generale Avv. Antonio Postiglione e del Funzionario Maria Adelaide Costantino – con le quali ha pacificamente riconosciuto che 29 candidati – ovvero quelli puntualmente elencati dalla ricorrente e altri – hanno erroneamente indicato nella domanda di partecipazione di avere conseguito la idoneità al precedente concorso ordinario e ha rassicurato che, in sede di rettifica della graduatoria definitiva, avrebbe proceduto alla decurtazione del punto assegnato.*

*Dichiarazioni a cui però del tutto immotivatamente la Amministrazione non ha dato seguito, come rilevato anche dalla Ordinanza n. 4152 del 25/08/2022 resa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.*

*La fondatezza di tali argomentazioni non risulta scalfita dalle difese articolate dalla controparte che si rivelano essere un maldestro tentativo di giustificare la incoerenza del modus procedendi della Amministrazione regionale.*

*A nulla rileva infatti lo scioglimento della Commissione esaminatrice, che è un organo dell'Ente, che contribuisce alla formazione del provvedimento finale, che è e rimane un provvedimento dell'Ente.*

*Parimenti bizzarro è il riferimento all'art 21-nonies della Legge n. 241/90 la cui inconferenza rispetto al presente giudizio è evidente.*

*Si insiste pertanto per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.*

***B.2) SULLA MANCATA VERIFICA DELLA PERSISTENZA IN CAPO AI CANDIDATI COLLOCATISI IN POSIZIONE UTILE DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DEL BANDO DI CONCORSO E DALL'ART. 11, COMMA 3, DEL D. L. N. 1/2012 PRIMA DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.***

*La ricorrente ha dedotto in secondo luogo la illegittimità della graduatoria definitiva e delle successive rettifiche a causa della mancata verifica della*

*persistenza in capo ai candidati collocatisi in posizione utile dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando di concorso e dall'art. 11, comma 3, del d. l. n. 1/2012 (assenza di titolarità, anche nella qualità di soci di società, di farmacie diverse da farmacie rurali sussidiate e/o soprannumerarie negli ultimi dieci anni).*

*In particolare, la ricorrente ha individuato la carenza dei requisiti previsti dalle suddette disposizioni in capo ai candidati di seguito indicati:*

<b>Candidati soci di società titolari di farmacie alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario</b>				
<b>Referente</b>	<b>Associato con incompatibilità</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</b>
Marina Alaio	Marina Alaio	5	8	9
Rossella Petrone	Rossella Pedone	22	32	31
Antonella Peduto	Forte Rossella	32	42	41
Maria Rosaria Armenante	Giuseppina Ragosa	40	49	48
Antonio Lucio Rotondaro	Francesca Panato	53	64	63
Antonio Lalli	Armando Calabrese	156	157	155

<b>Candidati soci di società titolari di farmacie alla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012</b>				
<b>Referente</b>	<b>Associato con incompatibilità</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</b>
Tiziana Novellino	Tiziana Novellino	139	5	5
Enrico Pelosi	Giuseppe Esposito	12	18	18
Pietro Buldo	Filomena Schiavone	13	21	21
Maria Teresa Cotroneo	Ludovica Cotroneo	102	106	105
Franca Ruotolo	Maria Falco	120	125	123
Cinzia Del Core	Cinzia Del Core	125	130	128
Luisa Errichiello	Giovanna Di Micco	148	150	148

<b>Candidati che hanno ceduto titolarità o contitolarità da meno di 10 anni</b>			
<b>Referente</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</b>
Rosa Di Lauro	55	1	1
Fausto Corvino	4	7	7
Luigi Martini	9	15	15
Enrico Pelosi	12	18	18
Pietro Buldo	13	21	21
Umberto Frasci	17	27	26
Lorenzo Prencipe	30	40	39
Alessandra Stanzione	42	51	50
Roberta Capone	68	78	77
Caterina Mattia	107	111	110
Franca Ruotolo	120	125	123
Leda Fusco	126	131	129
Rosanna Pagliaro	149	151	149

<i>Candidati soci di società titolari di farmacie che hanno ceduto la titolarità o contitolarità da meno di 10 anni</i>			
<b>Referente</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</b>
<i>Tiziana Novellino</i>	139	5	5
<i>Antonio Ponticiello</i>	20	30	29
<i>Antonio Lucio Rotondaro</i>	53	64	63
<i>Filomena Masi</i>	100	104	103
<i>Maria Decio Scotti</i>	131	135	133

<i>Candidati soci di società titolari di farmacie che hanno ceduto quote della società titolare da meno di 10 anni</i>			
<b>Referente</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</b>
<i>Rosa Di Lauro</i>	55	1	1
<i>Maria Sorgente</i> (associata con Costanza Convertito)	69	2	2
<i>Tiziana Novellino</i>	139	5	5
<i>Fausto Corvino</i>	4	7	7
<i>Luigi Martini</i>	9	15	15
<i>Patrizia Ciminiello</i>	10	17	17
<i>Enrico Pelosi</i>	12	18	18
<i>Pietro Buldo</i>	13	21	21
<i>Umberto Frasci</i>	17	27	26
<i>Lorenzo Prencipe</i>	30	40	39
<i>Roberta Capone</i>	68	78	77
<i>Maria Teresa Cotroneo</i>	102	106	105
<i>Caterina Mattia</i>	107	111	110
<i>Franca Ruotolo</i>	120	125	123
<i>Cinzia Del Core</i>	125	130	128
<i>Luisa Errichiello</i>	148	150	148

<i>Candidati divenuti medio tempore assegnatari di sede farmaceutica di qualsiasi concorso ordinario e/o di concorso straordinario bandito da altra Regione</i>			
<b>Referente</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022</b>	<b>Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022</b>
<i>Rosa Di Lauro</i>	55	1	1
<i>Maria Sorgente</i>	69	2	2
<i>Dario Gallotta</i>	1	3	3
<i>Tiziana Novellino</i>	139	5	5
<i>Fausto Corvino</i>	4	7	7
<i>Aldo Frasso</i>	311	19	19
<i>Antonio Barone</i>	184	10	10
<i>Luigi Martini</i>	9	15	15
<i>Carminio Gambacorta</i>	266	16	16
<i>Patrizia Ciminiello</i>	10	17	17
<i>Enrico Pelosi</i>	12	18	18
<i>Pietro Buldo</i>	13	21	21
<i>Francesca Ronsisvalle</i>	340	23	22
<i>Luigi Borrelli</i>	350	25	24
<i>Vincenzo Caliendo</i>	16	26	25
<i>Umberto Frasci</i>	17	27	26
<i>Mario Lucio De Angelis</i>	439	29	28
<i>Gianna Carillo</i>	29	39	38
<i>Lorenzo Prencipe</i>	30	40	39

Antonella Peduto	32	42	41
Barbara Millauro	36	45	44
Alessandra Stanzione	42	51	50
Laura Marino	57	67	66
Stefano Carrino	59	69	68
Pasqualina Rosella	61	71	70
Gabriella Greco	62	72	71
Antonietta Pannullo	64	74	73
Viviana Lo Conte (associata con Lucia Menghi)	65	75	74
Roberta Capone	68	78	77
Giovanna Colucci (associata con Sergio Cianfrone)	71	80	79
Giuseppe Fusco	76	85	84
Maria Lina Santa Tuzza	83	90	89
Francesca Citera	86	91	90
Angelo Iannucci	93	97	96
Maria Rosaria Albanese	94	98	97
Emilia Muratore	98	102	101
Filomena Masi	100	104	103
Matilde Minervini	103	107	106
Caterina Mattia	107	111	110
Autilia Anna Furore (associata con Rosa Elisa Pugliese)	109	114	112
Pierpaolo D'Avanzo	112	117	115
Carmine Gaito	113	118	116
Domenico D'Ambrosio	114	119	117
Antonio Villano	116	121	119
Francesco Bottoni	119	124	122
Franca Ruotolo	120	125	123
Luisa Santoro	122	127	123
Maria Angela Bocchino	124	129	127
Leda Fusco	126	131	129
Michele Defelice	128	133	131
Domenico Farinaro	133	137	135
Domenico Cicchelli	134	138	136
Maria Luisa Illiano	138	143	140
Maria Spirito	140	143	141
Maria Maddalena Ruocco	147	149	147
Rosanna Pagliaro	149	151	149
Irene Quarantelli (associata con Gaetano Schiano)	150	152	150
Claudia Della Valle	151	153	151
Maria Immacolata Diana	312	310	307
Vincenzo Diana	319	316	313
Mafalda Amente	321	318	315
Antonietta Credendino (associata con Rosanna Fiordiliso)	324	320	317

*Candidati che hanno già ottenuto altra sede farmaceutica in un concorso straordinario di altra Regione con una diversa compagine associativa*

Referente	Posizione graduatoria D.D. n. 18/2020	Posizione graduatoria D.D. n. 5/2022	Posizione graduatoria D.D. n. 78/2022
-----------	--	---	--

Gabriella Greco	62	72	71
Franca Ruotolo	120	125	123
Maria Luisa Illiano	138	125	123
Maria Spirito	140	143	141
Vincenzo Diana	319	316	313

*La fondatezza della presente censura è riconosciuta dalla stessa Amministrazione regionale, che ammettendo il mancato riconoscimento di qualsiasi tipo di controllo nella fase preliminare alla approvazione delle graduatorie impugnate relativamente ai requisiti dichiarati dai singoli candidati si è limitata a dichiarare l'impegno che le suddette inderogabili verifiche saranno effettuate in sede di assegnazione delle singole sedi farmaceutiche.*

*Sul punto è sufficiente evidenziare la autonomia della fase procedimentale funzionale alla approvazione della graduatoria rispetto a quella della assegnazione.*

*Autonomia che impone pertanto, ai fini dell'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale tipica, lo svolgimento di accurate indagini istruttorie preliminarmente alla approvazione della graduatoria.*

*Opinando diversamente si ammetterebbe invero lo sviluppo di una sequenza procedimentale a passo di gambero, che imporrebbe, ogni qualvolta si accertasse la inesistenza dei requisiti sulla base dei quali sia stata stilata la graduatoria degli idonei, la revisione della graduatoria medesima, ad assegnazioni delle singole sedi farmaceutiche già avviata.*

*Di qui la infondatezza delle tesi propugnate dalla Amministrazione Regionale relativamente alla possibilità di svolgere le suddette verifiche dopo l'approvazione della graduatoria ma prima della effettiva assegnazione delle singole sedi.*

*Quanto alla tesi che invoca l'applicazione nel caso di specie del cd. principio della alter natività, affermato anche dalla A.P. nella sentenza n. 1/2020, risulta anch'essa destituita di qualsiasi fondamento.*

*Invero, stante la concomitante causa di esclusione corrispondente all'avere ceduto una farmacia – o una quota di partecipazione in una società titolare di una farmacia – negli ultimi dieci anni, è evidente che la interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso e all'art. 11, comma 3, del d. l. n. 1/2012 imponga di ritenere che la possibilità di rinunciare a una sede precedentemente conseguito ai fini del conseguimento di una altra sede nell'ambito di una differente procedura selettiva possa essere esercitata fino alla assegnazione definitiva e non possa consistere in una cessione onerosa, dovendo necessariamente corrispondere a una rinuncia senza corrispettivo.*

*Diversamente, si verserebbe infatti nella ipotesi di cessione di farmacia nel decennio antecedente alla nuova assegnazione, che costituisce come accennato una autonoma causa di esclusione.*

*Nel caso di specie, alcuna rinuncia a titolo gratuito risulta essere stata effettuata dai farmacisti indicati in premessa, tutti a vario titolo – direttamente o attraverso partecipazioni societarie – tutt'ora titolari di farmacie e/o cessionari a titolo oneroso di farmacie e/o di quote di partecipazione in società a loro volta titolari di farmacie.*

*Anche sotto tale profilo resta dunque dimostrata la fondatezza delle censure articolate con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.*

***B.3) SULLA ILLEGITTIMA SOPPRESSIONE DI PARTE DELLE SEDI FARMACEUTICHE RIPORTATE NELL'ORIGINARIO ELENCO ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO GIUSTA DELIBERE ADOTTATE DAI COMUNI PER DECREMENTO DEMOGRAFICO AVVENUTO DOPO IL 31/12/2010.***

*La ricorrente ha dedotto inoltre la illegittimità della soppressione di parte delle sedi farmaceutiche messe a concorso in quanto tale possibilità è subordinata dall'art. 1 della lex specialis all'intervento di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche e non di una libera scelta dei Comuni interessati.*



*Oltretutto, il numero delle sedi farmaceutiche da assegnare tramite la procedura concorsuale in commento è stato individuato secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012, ovvero sulla base della popolazione residente al 31/12/2010.*

*Il numero delle sedi farmaceutiche così individuate non è suscettibile di variazione a causa di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale.*

*Ciò in quanto i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31/12/2010 sicchè “la eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell'affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell'esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7033/2018);*

*Infatti, “ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l'individuazione dell'oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Pare al collegio evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo “oggetto” non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all'ampliamento delle piante organiche); avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale. .... ritiene il collegio che, da un lato, si imponga un'interpretazione della normativa che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto; è quindi*

*evidente che l'originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell'originaria disciplina; in ogni caso, alla luce della ricordata giurisprudenza del giudice d'appello, non si potrà che ritenere che, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione (nel caso di specie, per di più, il ricorso è stato introdotto dopo che la sede era anche stata effettivamente assegnata), in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti" (Consiglio di Stato, sentenza 4085/2016; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1571/2015);*

*A corroborare la interpretazione della immodificabilità delle sedi di cui al concorso straordinario "è opportuno tener presente che, con l'art.1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all'art.2, della legge n.475/1968 con disposizione intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all'esito della verifica biennale" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7033/2018).*

*Infatti, con l'art. 2, comma 2-bis, L. 475/1968, introdotto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è stato concesso ai titolari di sedi farmaceutiche divenute sovranumerarie per decremento demografico la possibilità di partecipare alla assegnazione di nuove sedi disponibili in altri Comuni, ma tale possibilità è stata esclusa espressamente per le sedi ancora da assegnare con il concorso straordinario.*

*Il legislatore nel 2017, ritenendo di dover escludere dalla novella sul decentramento le sole sedi farmaceutiche del concorso straordinario non ancora assegnate, ha confermato che le sedi del concorso straordinario, finché*

*non saranno completate le procedure concorsuali, non siano sopprimibili per calo demografico essendo queste stabilmente ancorate alla popolazione rilevata dall'ISTAT al 31/12/2010.*

*Il numero e le zone delle sedi farmaceutiche inizialmente inserite nel bando in oggetto “già hanno condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti” (Consiglio di Stato, sentenza 4085/2016; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1571/2015), atteso che ogni candidato aveva la possibilità di partecipare al concorso straordinario in due Regioni e che su tale scelta ha certamente influito sia il numero delle sedi messe a concorso che la zonizzazione di tali sedi come comunicate nella documentazione di gara.*

*Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, la Regione Campania può ancora esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012 e istituire tutte le sedi soppresse dai Comuni e/o quelle da istituire ma istituite con procedura viziata (come eventualmente accertato giudizialmente).*

*Infatti è stato osservato che “l'intervento legislativo del 2012 ha inteso derogare sostanzialmente alla vigente normativa in materie di farmacie per potenziare l'offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l'offerta di servizi volti alla tutela della salute, ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza, stabilendo che i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni , che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno”(Consiglio di Stato, sez. III, n. 3901/2019). Alla luce di quanto sopra esposto si insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.*

**B.4) SULLA ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DAL PRIMO INTERPELLO DI ALCUNE SEDI CON RISERVA DI METTERLE NUOVAMENTE IN ASSEGNAZIONE NEGLI INTERPELLI SUCCESSIVI QUALORA LE STESSE VENISSE CONFERMATE ALL'ESITO DEL CONTENZIOSO PENDENTE.**

*La ricorrente ha infine dedotto la illegittimità della esclusione – disposta con il Decreto Dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 – dal primo interpello della sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia e delle sedi nn. 18-19-20 del Comune di Castellamare di Stabia con riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi qualora le stesse venissero confermate all'esito del contenzioso pendente.*

*Così operando, la Amministrazione ha precluso la scelta di tali sedi alla ricorrente, collocatasi in posizione favorevole in graduatoria e che avrebbe partecipato al primo interpello, a vantaggio di coloro che, collocatisi in posizione deteriore, avrebbero partecipato agli interpelli successivi.*

*A fondamento delle ragioni della ricorrente è sufficiente rammentare che con sentenza n. 4701 del 29/06/2022, pubblicata il 12/07/2022, codesto Ecc.mo Collegio ha già censurato la irragionevolezza e la sproporzione dell'operato della Amministrazione regionale statuendo che “la pendenza di giudizi aventi ad oggetto il perimetro delle sedi farmaceutiche messe a bando, non implica che un'eventuale assegnazione delle stessa debba essere necessariamente un'«assegnazione provvisoria», dal momento che la certezza della sede è indiscutibile, e sino all'esito del relativo giudizio resta incerta soltanto una zona comunque definita e circoscritta, rispetto alla più ampia area certa - non oggetto di contestazione; ne discende che nelle more del contenzioso in atto ben potranno essere individuati i locali in cui insediare l'esercizio farmaceutico , entro il perimetro iniziale, non oggetto di causa. In tal modo ben poteva essere soddisfatto l'interesse pubblico ad assegnare in titolarità le sedi farmaceutiche vacanti per poter garantire il servizio farmaceutico, esplicazione del fondamentale diritto alla salute da garantire alla popolazione residente, la*

*quale peraltro riceverebbe dalla maggiore capillarità del servizio proprio quel beneficio che costituisce il fine pubblico primario perseguito dalla normativa di riferimento. Pertanto, considerato che l'incertezza parziale sui soli confini non determina la impossibilità di procedere ad assegnazione della sede, risulta che l'amministrazione ha adoperato una misura sproporzionata per tutelare le esigenze richiamate" e conseguentemente ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 nella sola parte in cui ha escluso con riserva dal primo interpello le sedi nn. 18-19-20 del Comune di Castellamare di Stabia.*

*Si insiste pertanto per l'annullamento del provvedimento impugnato anche con riguardo alla esclusione dal primo interpello della sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia, con ogni conseguente statuizione"".*

## **B.2) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOPPRESSIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE N. 19 DEL COMUNE DI BENEVENTO E N. 7 DEL COMUNE DI POMPEI.**

### **B.2.I. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012 – VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Il provvedimento impugnato è inoltre autonomamente illegittimo nella parte in cui ha soppresso le sedi n. 19 di Benevento (BN) e n. 7 del Comune di Pompei (NA) per violazione dell'art. 1 della *lex specialis* e dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012.

Difatti tale possibilità è subordinata dall'art. 1 della *lex specialis* all'intervento di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche e non di una libera scelta dei Comuni interessati.

Oltretutto, il numero delle sedi farmaceutiche da assegnare tramite la procedura concorsuale in commento è stato individuato secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012, ovvero sulla base della popolazione residente al 31/12/2010.

Il numero delle sedi farmaceutiche così individuate non è suscettibile di variazione a causa di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale.

Ciò in quanto i presupposti della procedura concorsuale sono cristallizzati alla data prefissata del 31/12/2010 sicchè *“la eventuale rilevazione di un decremento demografico sopravvenuto nel corso della procedura concorsuale, per prevalenti ragioni di certezza del diritto e di tutela del principio dell’affidamento, non potrebbe, comunque, incidere automaticamente su essenziali elementi della procedura in corso, quali il numero e la collocazione delle sedi, ma sarebbe rilevante soltanto laddove il mutamento di tali elementi sia oggetto dell’esito favorevole di un pertinente contenzioso tempestivamente instaurato”* (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7033/2018);

Infatti, *“ex lege la revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l’individuazione dell’oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Pare al collegio evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo “oggetto” non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all’ampliamento delle piante organiche); avallare una simile interpretazione significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendola ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale. .... ritiene il collegio che, da un lato, si imponga un’interpretazione della normativa che escluda fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto; è quindi evidente che l’originaria previsione di periodica revisione ogni anno pari non possa che essere intesa come operante da momento successivo alla conclusione del concorso, come in effetti congegnata dal legislatore nell’originaria disciplina; in ogni caso, alla luce della ricordata giurisprudenza del giudice*

*d'appello, non si potrà che ritenere che, a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario, una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione (nel caso di specie, per di più, il ricorso è stato introdotto dopo che la sede era anche stata effettivamente assegnata), in quanto il suo inserimento nel bando di concorso già ha condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti"* (Consiglio di Stato, sentenza 4085/2016; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1571/2015).

A corroborare la interpretazione della immodificabilità delle sedi di cui al concorso straordinario *"è opportuno tener presente che, con l'art.1, comma 161, della legge 4 agosto 2017, 124 (che ha aggiunto il comma 2 bis all'art.2, della legge n.475/1968 con disposizione intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata) il legislatore ha, comunque, fatto salvo il concorso straordinario in questione, escludendo il medesimo anche dalla speciale procedura di recupero predisposta, (in presenza di alcuni presupposti) a favore delle farmacie, che risultino soprannumerarie in caso di eventuale decremento demografico, rilevato all'esito della verifica biennale"* (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7033/2018).

Infatti, con l'art. 2, comma 2-bis, L. 475/1968, introdotto dal comma 161 dell'art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è stato concesso ai titolari di sedi farmaceutiche divenute sovranumerarie per decremento demografico la possibilità di partecipare alla assegnazione di nuove sedi disponibili in altri Comuni, ma tale possibilità è stata esclusa espressamente per le sedi ancora da assegnare con il concorso straordinario.

Il legislatore nel 2017, ritenendo di dover escludere dalla novella sul decentramento le sole sedi farmaceutiche del concorso straordinario non ancora assegnate, ha confermato che le sedi del concorso straordinario, finché non saranno completate le procedure concorsuali, non siano sopprimibili per calo demografico essendo queste stabilmente ancorate alla popolazione rilevata dall'ISTAT al 31/12/2010.

Il numero e le zone delle sedi farmaceutiche inizialmente inserite nel bando in oggetto “*già hanno condizionato ed orientato le scelte imprenditoriali di tutti i concorrenti*” (Consiglio di Stato, sentenza 4085/2016; T.A.R. Piemonte, sentenza n. 1571/2015), atteso che ogni candidato aveva la possibilità di partecipare al concorso straordinario in due Regioni e che su tale scelta ha certamente influito sia il numero delle sedi messe a concorso che la zonizzazione di tali sedi come comunicate nella documentazione di gara.

Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso*, la Regione Campania può ancora esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 11, comma 9, del D.L. n. 1/2012 e istituire tutte le sedi soppresse dai Comuni e/o quelle da istituire ma istituite con procedura viziata (come eventualmente accertato giudizialmente).

Infatti è stato osservato che “*l’intervento legislativo del 2012 ha inteso derogare sostanzialmente alla vigente normativa in materie di farmacie per potenziare l’offerta farmaceutica alla popolazione, ai fini di migliorare l’offerta di servizi volti alla tutela della salute, ma anche a fini di tutela dei consumatori mediante lo sviluppo della concorrenza, stabilendo che i Comuni debbano individuare nuove sedi di farmacie, scegliendo le aree meno servite o con maggiore accesso di potenziali utenti, e che le Regioni , che mantengono un potere sostitutivo in caso di inadempienza dei Comuni, debbano bandire un unico concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche, che vanno ad aggiungersi, sulla base dei previsti nuovi parametri di rapporto con la popolazione, alla consueta programmazione territoriale senza farla venire meno*”(Consiglio di Stato, sez. III, n. 3901/2019).

Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha soppresso le sedi n. 19 del Comune di Benevento e n. 7 del Comune di Pompei sulla base delle delibere assunte dai suddetti Enti locali, in assenza dei presupposti di legge.

**B.2.II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 7 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE**



**DELL'ART. 11 DEL D.L. N. 1/2012 – VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE.**

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo, *in parte qua*, per violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

La decisione di sopprimere le suddette sedi farmaceutiche avrebbe infatti richiesto la preventiva comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei partecipanti al concorso che hanno subito una evidente lesione dei loro diritti e interessi.

Comunicazione che nel caso di specie non è mai pervenuta alla ricorrente.

Di qui quindi la illegittimità del provvedimento impugnato, che va pertanto annullato con ogni conseguente statuizione.

**ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 CPA**

Il fumus è nei motivi di gravame articolati nel ricorso introduttivo e nel presente atto per motivi aggiunti.

Quanto al *periculum in mora*, è di immediata evidenza che nel caso in cui la procedura di interpello avviata con il D.D. n. 354/2023 giungesse a conclusione si produrrebbe in capo alla ricorrente la perdita definitiva della possibilità di conseguire il bene della vita perseguito con il ricorso introduttivo, *id est* il riconoscimento di priorità rispetto – tra le altre – alla candidatura che vede referente il Dott. Dario Gallotta (posizione n. 1) ( che risulta assegnataria della sede farmaceutica n. 19 di Potenza (PZ), giusta autorizzazione ASL n. 522/2019 del 29/07/2019); alla candidatura che vede referente il Dott. Antonio Barone (posizione n. 4) (che risulta assegnataria della sede farmaceutica di Andria (BA), giusta comunicazione comunale del 14/07/2016); alla candidatura che vede referente il Dott. Carminio Gambacorta (posizione n. 9) (che risulta assegnataria della sede farmaceutica di Roma (RM), giusta autorizzazione comunale n. 155 del 15/09/2017); alla candidatura che vede referente la Dott.ssa

Francesca Ronsisvalle (posizione n. 12)(che risulta assegnataria della sede farmaceutica di Corato (BA), giusta autorizzazione regionale n. 95 del 16/03/2016); alla candidatura che vede referente il Dott. Luigi Borrelli (posizione n. 14)(che risulta assegnataria della sede farmaceutica di Lucera (FG), giusta autorizzazione comunale n. 43785 del 13/09/2016); alla candidatura che vede referente il Dott. Vincenzo Caliendo (posizione n. 15) (che risulta assegnataria della sede farmaceutica di Cernusco sul Naviglio (MI), giusta comunicazione di apertura del 23/12/2017); alla candidatura che vede referente il Dott. Lucio Mario De Angelis (posizione n. 17)(che risulta assegnataria della sede farmaceutica di Roma (RM), giusta autorizzazione comunale n. 135 del 11/08/2017).

Come evidenziato nel ricorso introduttivo e nel presente atto sub B.1) A.I della parte di diritto, i suddetti candidati, che avrebbero dovuto essere esclusi in applicazione dell'art. 2 della lex specialis e dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 1/2012, figurano tra i primi 17 classificati nella graduatoria finale del concorso *de quo*, con la conseguenza che in caso di permanente efficacia dei provvedimenti impugnati essi conseguirebbero la assegnazione definitiva di sedi concorsuali, che diverrebbero in tal modo indisponibili per i candidati collocati nelle posizioni successive, tra i quali la stessa ricorrente, collocata al 134esimo posto.

Non senza considerare, tra l'altro, che per effetto delle illegittime soppressioni di sedi farmaceutiche censurate sub B.2) i candidati ammessi al primo interpello non potranno esprimere preferenze relativamente a tutte le sedi che avrebbero dovuto essere disponibili.

Di qui la necessità della sospensione dei provvedimenti impugnati non solo ai fini della conservazione della res controversa *adhuc integra* fino alla definizione nel merito del giudizio, ma anche a salvaguardia del preminente interesse pubblico alla regolarità delle operazioni di interpello.

Si evidenzia che in fattispecie identica la necessità di attendere l'esito definitivo del giudizio prima della assegnazione definitiva delle sedi è già stata

riconosciuta da parte del Consiglio di Stato con la ordinanza della III Sezione n. 1295/2023.

**P.Q.M.**

Accogliersi il ricorso e i presenti motivi aggiunti, previa sospensione dei provvedimenti impugnati e previa concessione delle opportune misure cautelari *ante causam*, con ogni conseguente statuizione.

Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia si dichiara che il presente atto non è soggetto a contributo unificato secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 6 ottobre 2015 resa sulla causa C-61/14, atteso che lo stesso non comporta un ampliamento sostanziale dell'oggetto della controversia già pendente sebbene contenga la impugnativa di ulteriori atti rispetto al ricorso introduttivo, stante la unicità del rapporto controverso e la sostanziale sovrapposibilità delle censure.

Vinti spese, diritti e onorari.

Napoli, 29/06/2023

Con osservanza

Avv. Andrea Orefice

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA III SEZIONE DELL'ECC.MO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA –  
NAPOLI – R.G. N. 2159/2023.**

**ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM EX ART. 56 C.P.A.**

Il sottoscritto Avv. Andrea Orefice (C.F. RFCNDR72B10G812D), procuratore e difensore della della Dott.ssa Aida Ammendola (C.F.: MMNDAI69E63F839A), nata a Napoli (NA) il 23/05/1969 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Aldo Moro n. 146/T, con la quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale

andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it e presso il domicilio fisico in Napoli al Viale Gramsci n. 23, come da procura in calce al ricorso introduttivo

### **RILEVATO CHE**

- gli atti gravati con il ricorso introduttivo e il con il presente atto per motivi aggiunti risultano palesemente illegittimi poiché adottati in violazione e falsa applicazione degli artt. *dell'art. 2 della lex specialis e dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 1/2012*, oltre che per violazione dell'art. 1 della lex specialis dell'art. 11 del d.l. n. 1/2012, così come più diffusamente evidenziato nel ricorso introduttivo e nell'atto per motivi aggiunti che precede.;

### **CONSIDERATO CHE**

Come evidenziato nell'atto per motivi aggiunti che precede, con il Decreto Dirigenziale n. 354 del 21/06/2023 la Regione Campania ha riaperto i termini del primo interpello e ha soppresso le sedi farmaceutiche n. 19 del Comune di Benevento e n. 7 del Comune di Pompei.

Con avviso del 22/06/2023 pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania il medesimo Ente ha reso nota la ripesa delle operazioni di interpello – precedentemente sospese per effetto della ordinanza della III Sez. del C. di S. n. 1295/2023 – a partire dal 26/6/2023.

Giacché secondo quanto stabilito nel precedente avviso del 7/3/2023 il termine per la indicazione delle sedi preferite è di 5 giorni, **a partire al 1/7/2023 la Regione Campania potrà procedere alla assegnazione ai candidati delle sedi dagli stessi indicate.**

Si impone pertanto - ai fini della conservazione della *res controversa adhuc integra* fino alla decisione della istanza cautelare - la sospensione dei provvedimenti impugnati in via cautelare con provvedimento monocratico *ante causam* ai sensi dell'art. 56 c.p.a. fino alla prima Camera di Consiglio utile ai fini della trattazione collegiale della istanza cautelare *ex art. 55 c.p.a.* formulata in calce al ricorso che precede.

Nel caso in cui la procedura di interpello avviata con il D.D. n. 354/2023 giungesse a conclusione si produrrebbe infatti in capo alla ricorrente la perdita

definitiva della possibilità di conseguire il bene della vita perseguito con il ricorso introduttivo, *id est* il riconoscimento di priorità rispetto ai candidati che, sebbene collocati in posizioni potiori, avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura selettiva in applicazione dell'art. 2 della lex specialis e dell'art. 11, comma 3, del D.L. n. 1/2012.

Tanto premesso, rilevato e considerato, lo istante, *ut supra* formula alla S.V. Ill.ma

### **ISTANZA**

Affinché voglia disporre la sospensione immediata dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto per motivi aggiunti che precede fino alla prima Camera di Consiglio utile ai fini della trattazione collegiale della istanza cautelare *ex art. 55 c.p.a.*, e/o comunque adottare ogni altra misura idonea alla conservazione della *res controversa adhuc* integra fino alla suddetta udienza.

Napoli, 29/6/2023

Avv. Andrea Orefice

#### **ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis del D. L. n. 179/2012, lo sottoscritto avv. Andrea Orefice attesto che il presente atto è copia informatica di documento informatico conforme all'originale in pdf nativo in mio possesso, da cui è stata estratta.

Napoli, 29/06/2023

F.to digitalmente

Avv. Andrea Orefice